

LA RETTRICE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori

concorsuali";

VISTO il Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato;

VISTO il D.R. n. 544/2024, prot. n. 26688 del 1° marzo 2024, il cui avviso è stato pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - n. 22 del 15 marzo 2024, con il quale è stata indetta, tra le altre, la procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro subordinato in tenure track "RTT", ai sensi dell'art. 24, co. 1 *bis*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel SC 10/D1 - SSD L-ANT/02 (Storia Greca) presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne di

questo Ateneo;

VISTO il D.R. n. 1582/2024, pubblicato sul sito dell'Ateneo, con il quale è stata nominata, tra le

altre, la Commissione giudicatrice della suddetta procedura nelle persone dei docenti di

seguito indicati:

Prof.ssa Elena SANTAGATI (componente designato) – Università degli Studi di MESSINA

Prof. Alessandro GALIMBERTI (componente sorteggiato) - Università Cattolica del Sacro

Cuore

Prof. Luigi GALLO (componente sorteggiato) – Università di NAPOLI "L'Orientale"

PRESO ATTO della comunicazione, assunta al prot. n. 77279 del 17 giugno 2024, con la quale il Prof.

Alessandro GALIMBERTI ha formalizzato le proprie dimissioni dal ruolo di Componente della Commissione giudicatrice "per ragioni di competenza nei confronti dei colleghi di

Storia greca ...";

RITENUTO opportuno procedere allo scorrimento della lista - disposta in ordine casuale attraverso

idonea procedura informatica - a seguito delle operazioni di sorteggio effettuate secondo

le previsioni dell'art. 10, comma 3, del suindicato Regolamento;

CONSIDERATO che il Prof. Nicola CUSUMANO, collocato in posizione utile nell'ordine dei nominativi

estratti, ha confermato - con mail del 19 giugno 2024 - la propria disponibilità a far parte

della Commissione giudicatrice sopraindicata;

DECRETA

Art.1 – Sono accolte le dimissioni del Prof. Alessandro GALIMBERTI quale componente della Commissione giudicatrice della procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 (uno)

contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato in tenure track "RTT", ai sensi dell'art. 24, co. 1 *bis*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel SC 10/D1 - SSD L-ANT/02 (Storia Greca) presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne di questo Ateneo.

Art. 2 - La Commissione giudicatrice per la sottoindicata procedura di valutazione comparativa per la stipula di n. 1 (uno) contratto di lavoro subordinato per ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 24, co. 1 *bis*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è così ricomposta:

| Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne SC 10/D1 – SSD L-ART/02 (Storia Greca) | | | | |
|---|----------|-----------------|----|--|
| Componente designato | Prof.ssa | Elena SANTAGATI | PA | Università degli Studi di MESSINA |
| Componenti sorteggiati | Prof. | Luigi GALLO | РО | Università degli Studi di NAPOLI "L'Orientale" |
| | Prof. | Nicola CUSUMANO | РО | Università degli Studi di PALERMO |

La Commissione è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di novanta giorni dalla data del presente decreto di nomina, salvo proroga di 60 giorni eccezionalmente richiesta e motivatamente concessa dal Rettore.

Il presente decreto è pubblicato sul portale d'Ateneo.

Eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti delle commissioni giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Decorso tale termine, non sono ammesse istanze di ricusazione, salvo che la causa sia sopravvenuta; in tal caso, il termine decorre dalla sua insorgenza.

Il rigetto dell'istanza non può essere dedotto come successiva causa di ricusazione.

L'istanza di ricusazione non sospende la procedura, salvo che il Rettore non rinvenga, ad un sommario esame, la manifesta fondatezza della stessa. In tale ipotesi, i lavori della Commissione verranno sospesi con decreto sino alla decisione sulla ricusazione.

Il presente decreto viene registrato nel Repertorio Generale Unico dell'Ateneo.

LA RETTRICE Prof.ssa Giovanna Spatari